

**Allegato "A" al repertorio n. 34597/5794**

**STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. E' costituita una società per azioni denominata  
**FARMA.CER. S.P.A..**

**Articolo 2**

**Sede**

2. La società ha sede in Cernusco sul Naviglio.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria dei soci potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere rappresentanze, agenzie e dipendenze, che non costituiscano sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

**Articolo 3**

**Oggetto**

3. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio di farmacie e di armadi farmaceutici;
- l'esercizio di erboristerie;

- l'esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari e salutistici;
- la distribuzione al pubblico assistito dal servizio sanitario nazionale, dei preparati galenici e delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico approvato dal Ministero della Sanità;
- la vendita diretta al pubblico, in assenza del Servizio sanitario nazionale, degli stessi prodotti di cui al punto precedente, dei presidi medico-chirurgici e degli altri generi non medicinali il cui commercio sia stato autorizzato dal Sindaco;
- la distribuzione intermedia, a farmacie pubbliche e private, a mezzo di apposito magazzino;
- la distribuzione, la vendita e l'erogazione di qualunque altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie, e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella commerciale per i titolari di farmacie;
- la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;

- la ricerca anche mediante forme dirette di attività e di gestione, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie;
- la collaborazione - nei limiti delle proprie competenze - ad iniziative attivate dall'Amministrazione comunale in ambito socio-assistenziale;
- la partecipazione ad iniziative in campo socio-assistenziale.

Essa potrà inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività ad esso riconducibili ed assimilabili.

Essa potrà altresì compiere quale attività non prevalente ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà infine, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non costituisca attività prevalente, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale e/o personale di ogni tipo a favore di terzi.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

#### **Articolo 4**

### **Durata**

4. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050.

### **Articolo 5**

#### **Domicilio**

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

### **Articolo 6**

#### **Capitale e azioni**

6. Il capitale sociale è di euro 516.500 (cinquecentosedicimilacinquecento) suddiviso in n. 10.330 (diecimilatrecentotrenta)azioni ordinarie del valore di Euro 50 (cinquanta) cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società può creare particolari categorie di azioni aventi diritti diversi.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento di capitale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342 comma primo C.C. sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, dal Comune di Cernusco sul Naviglio o da altra società direttamente controllata dal Comune di

Cernusco sul Naviglio nella misura complessiva non inferiore al 25%, applicandosi in caso contrario il disposto dell'articolo 7.3, secondo paragrafo, del presente Statuto.

## **Articolo 7**

### **SOCI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - PRELAZIONE**

**7.1.** Possono essere soci, oltre al Comune di Cernusco sul Naviglio o altra società direttamente controllata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, che dovrà detenere una partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale:

1. i farmacisti dipendenti della società alla data dell'indizione della sottoscrizione nella misura massima complessiva del 14%;
2. il personale che risulta dipendente della società alla data dell'indizione della sottoscrizione che non rientri nella categoria di cui al punto precedente, nella misura massima complessiva del 6%;
3. banche, come definite nel D. Lg. 1.9.1993 n. 385, esercenti l'attività bancaria nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, nella misura complessiva massima del 20% e con il limite massimo del 10% per ogni banca;
4. le persone fisiche e giuridiche diverse dai soggetti indicati ai punti 1,2 e 3 che precedono

nella misura massima dell'1% del capitale sociale, per ciascun singolo azionista.

Si applica l'articolo **7.3.**, primo paragrafo, per quanto concerne i trasferimenti di partecipazioni sociali da parte dei soggetti sopra indicati.

Anche per le variazioni del capitale sociale nonché per la cessione, rinuncia, limitazione o esclusione del diritto di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale spettanti al Comune di Cernusco sul Naviglio, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, quinto paragrafo, e **7.3**, secondo paragrafo, del presente Statuto, *mutatis mutandis*.

**7.2.** I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina, che deve risultare anche dai titoli, ove emessi dalla società.

**7.2.1.** La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

**7.2.2.** Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

**7.2.3.** Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

**7.2.4.** Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

**7.2.5.** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

**7.2.6.** Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

**7.3.** Le partecipazioni sono trasferibili solo a favore:

dei soggetti indicati al punto 7.1 primo paragrafo, del presente Statuto, e nel rispetto dei limiti ivi previsti.

**Qualsiasi alienazione e/o trasferimento, anche a titolo gratuito, delle azioni tale da determinare la perdita della partecipazione minima del 25% in capo al Comune di Cernusco sul Naviglio o altra società direttamente controllata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, come specificato dall'articolo 6 che precede, deve intendersi inefficace nei confronti della società così come dei soci e dei terzi.**

Ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, nei limiti di quanto previsto all'articolo 7.3 comma 1.

**7.3.1.** Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata **A.R.** inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata **A.R.** consegnata alle poste non oltre **30** giorni dalla data di spe-

dizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

**7.3.2.** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**7.3.3.** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

**7.3.3.1.** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

**7.3.3.2.** Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di

Conciliazione della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano su richiesta della parte più diligente.

**7.3.4.** Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro **30** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di **30** giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

**7.3.5.** Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

**7.3.6.** Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

**7.4.** Le azioni non sono trasferibili per causa di morte; pertanto in caso di morte di un socio, la quota di capitale rappresentata dalle azioni del defunto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore delle azioni già spettanti al defunto stesso, secondo i criteri fissati dal successivo articolo 12.4.

Se nessuno dei soci superstiti intende subentrare nelle azioni del defunto, le stesse saranno rimborsate agli eredi mediante acquisto da parte della società, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 2357 Codice Civile.

## **Articolo 8**

### **Strumenti finanziari**

**8.** La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo **26)** del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nell'osservanza del disposto dell'articolo 2346 sesto comma Codice Civile.

## **Articolo 9**

### **Obbligazioni**

**9.1.** La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

**9.2.** I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 2415 del Codice Civile.

## **Articolo 10**

### **Patrimoni destinati**

**10.1.** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti Codice Civile.

**10.2.** La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

## **Articolo 11**

### **Finanziamenti**

**11.** La società potrà assumere finanziamenti dai soci - anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, con semplice atto dell'organo amministrativo.

Tali somme saranno infruttifere di interessi, salvo diversa pattuizione scritta al momento del finanziamento, ovvero diversa decisione dell'assemblea dei soci, e potranno essere

rimborsate senza particolari formalità, con semplice scambio di corrispondenza.

## **Articolo 12**

### **Recesso**

**12.1.** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo **12.2** del presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497- *quater* c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo **40.** del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

**12.2.** Compete, inoltre, il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**12.3.** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**12.4.** Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

**12.5.** Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 7.1..

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

### **Articolo 13**

#### **Unico socio**

**13.1.** Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

**13.2.** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

**13.3.** L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

**13.4.** Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate nel libro dei soci entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

### **Articolo 14**

#### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

**14.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497- *bis*, comma secondo c.c.

## **Articolo 15**

### **ASSEMBLEA**

#### **Convocazione - luogo - modalità**

**15.1.** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o paese dell'Unione Europea.

**15.2.** L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante uno qualsiasi dei seguenti mezzi purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data dell'assemblea e sempre che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento).

Al Comune di Cernusco sul Naviglio, nella persona del Sindaco, dovrà essere inoltre trasmessa, non meno di 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, lettera raccomandata A.R. contenente l'avviso di convocazione.

**15.3.** Qualora la società facesse ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nonché con la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro lo stesso termine, di copia del medesimo avviso di convocazione al Comune di Cernusco sul Naviglio, nella persona del Sindaco.

## **Articolo 16**

### **Assemblea totalitaria**

**16.** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi dirit-

to al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi amministrativi e di controllo singolarmente considerati.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

#### **Articolo 17**

##### **Convocazione su richiesta dei soci**

17. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 2367 C.C., è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 18**

##### **Convocazione annuale**

18. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni ricorrendone i presupposti di Legge; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 19**

##### **Intervento all'assemblea**

19. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o

in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

## **Articolo 20**

### **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

**20.** E' consentito che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 21**

### **Rappresentanza in assemblea**

**21.** Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.

## **Articolo 22**

### **Presidenza**

**22.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

## **Articolo 23**

### **Verbale dell'assemblea**

**23.** Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- . la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . il riassunto delle dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

#### **Articolo 24**

##### **Competenze dell'assemblea ordinaria**

**24.** L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

## **Articolo 25**

### **Competenze dell'assemblea straordinaria**

**25.** L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dello statuto;
2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3. sulla emissione delle obbligazioni, anche non convertibili, e sugli strumenti finanziari, anche se non assegnati ai dipendenti della società o di società controllate;
4. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **Articolo 26**

### **Quorum**

**26.1.** L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

**26.2.** L'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.

**26.3.** I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

**26.4.** Per la nomina delle cariche sociali valgono le seguenti norme particolari, salvo diverso accordo fra tutti i soci:

- gli Amministratori e/o Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo;
- le liste presentate ai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione;
- Ogni socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le proprie azioni.
- Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.
- Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione si procederà come segue:
  - a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre ecc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
  - b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;
  - c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.
- Almeno un Amministratore e/o Sindaco effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che

abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Amministratore e/o Sindaco effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo essi ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo, quarto o quinto quoziente più elevato, a seconda del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione.

- Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore e/o Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori e/o Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2449 Codice Civile, almeno un

Amministratore ed almeno un Sindaco dovranno essere nominati dal Comune di Cernusco sul Naviglio o dalla società direttamente controllata dal Comune di Cernusco sul Naviglio.

#### **Articolo 27**

##### **Impugnazione delle deliberazioni Assembleari**

**27.** L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'articolo 2377 C.C.

#### **Articolo 28**

##### **Composizione dell'organo amministrativo**

**28.** La società è amministrata un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3(tre) a un massimo di 5(cinque)membri

#### **Articolo 29**

##### **Divieto di concorrenza**

**29.** Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

#### **Articolo 30**

##### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

**30.1.** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo

ad esso deferito ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

**30.2.** Sono riservate alla competenza dell'organo amministrativo le materie di cui all'articolo **33.4.** seguente nonché:

1. acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
2. operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti;
3. stipulazioni di mutui anche ipotecari;
4. costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce di ipoteche anche legali e privilegi, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti;
5. trascrizioni ed annotazioni di ogni specie;
6. sottoscrizione di avalli, garanzie fidejussioni, cambiali ed effetti;
7. nomina e revoca del Direttore Generale;
8. assunzione e licenziamento del personale dipendente e di collaboratori su proposta del Direttore Generale;
9. determinazione annuale dei limiti di spesa nelle materie riservate alla competenza del Direttore Generale di cui al successivo articolo 36.4 secondo comma.
10. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

11. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Nei casi previsti ai punti 10) e 11) il verbale della deliberazione dell'organo amministrativo deve essere redatto da un notaio nel rispetto dell'articolo 2436 C.C.

### **Articolo 31**

#### **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

**31.1.** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

**31.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**31.3.** Gli Amministratori potranno essere scelti anche tra non soci, e comunque, fra persone dotate di specifica preparazione professionale anche per studi compiuti, e fra persone dotate di competenza tecnico amministrativa, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche e/o private.

**31.4.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono subito convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, salvo quanto previsto ai paragrafi successivi.

**31.4.1.** Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**31.4.2.** Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**31.5.** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

**31.6.** Qualora venissero a mancare almeno 2 (due) membri, nel caso di Consiglio di Amministrazione di 3 (tre) membri, o 3 (tre) membri, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) o 5 (cinque) membri, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione si riterranno dimissionari e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. In tal caso, e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione saranno compiuti dal Collegio Sindacale.

**31.7.** Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare uno o più Amministratori nominati dal Comune di Cernusco sul Naviglio o dalla società direttamente controllata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, spetterà al Comune di Cernusco sul Naviglio o alla società dallo stesso direttamente controllata, in via esclusiva, la nomina diretta del o dei sostituti.

**31.8.** Gli Amministratori nominati dal Comune di Cernusco sul Naviglio o dalla società direttamente controllata dal Comune

di Cernusco sul Naviglio, potranno essere revocati solo dal Comune stesso o dalla società dallo stesso direttamente controllata, che potrà procedere direttamente alla nuova nomina.

## **Articolo 32**

### **Presidente del consiglio di amministrazione**

**32.1.** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

**32.2.** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**32.3** Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**32.4.** In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 33**

### **Delibere del consiglio di amministrazione**

**33.1.** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da

almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**33.2.** La convocazione è fatta almeno 2 (due) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

**33.3.** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1(uno) giorno.

**33.4.** Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Dovranno essere tuttavia assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, comprensivo del voto favorevole del consigliere nominato dal Comune di Cernusco sul Naviglio o dalla società dallo stesso direttamente controllata, le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- la nomina e la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

**33.5.** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo **20** del presente statuto.

**33.6.** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

**33.7.** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

**33.8.** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Articolo 34**

##### **Rappresentanza sociale**

**34.1.** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

**34.2.** L'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 35**

##### **Remunerazione degli amministratori**

**35.** Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

## **Articolo 36**

### **Direttore generale**

**36.1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone il relativo compenso, un Direttore a cui si applicano, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori.

**36.2.** Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, pertanto per la nomina sono richiesti i seguenti requisiti:

- aver conseguito diploma di laurea in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutica, in possesso delle abilitazioni all'esercizio professionale ed iscritto all'Ordine dei Farmacisti;
- aver prestato servizio per almeno cinque anni presso una Farmacia, un'Azienda Farmaceutica o presso Aziende Speciali di Farmacie, o presso società di Capitali per l'esercizio di Farmacie in qualità di direttore o dirigente.

**36.3.** Al Direttore generale è affidata la gestione operativa della società in piena autonomia, con esclusione delle sole materie riservate per legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea, nonché delle materie delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio di

Amministrazione sugli affari di maggior rilevanza attinenti alla gestione operativa.

**36.4.** In particolare rientrano nella competenza del Direttore Generale, con i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 30.2, comma 2, punto 9):

1. acquisti, alienazioni e permuta mobiliari;
2. richiesta di fidi bancari, operazioni presso istituti di credito e operazioni di leasing;
3. stipulazione di finanziamenti;
4. compromessi e transazioni

**36.5.** Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale della Società nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal presente Statuto e presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 37**

##### **Responsabili di Farmacia**

**37.** Il Direttore Generale nomina i responsabili di Farmacia e di eventuali altri esercizi e/o attività in relazione alla dimensione organizzativa e strutturale della Società.

#### **Articolo 38**

##### **Collegio sindacale e controllo contabile**

**38.1.** La gestione della società è sottoposta a controllo da parte di un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci

effettivi e 2 (due) supplenti, nominato ed operante ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti.

**38.2.** L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione delle tariffe professionali vigenti.

**38.3.** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

**38.4.** I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato costituito.

**38.5.** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

**38.6.** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo **20** del presente statuto, con esclusione dell'attività di controllo contabile, ove prevista.

**38.7.** Qualora l'Assemblea dei soci non deliberi in modo difforme, il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale in tutti i casi in cui la legge lo consente.

In tal caso l'intero Collegio Sindacale deve essere composto di revisori contabili iscritti in appositi albi istituiti presso il ministero della giustizia.

Il Collegio Sindacale potrà svolgere il controllo contabile ad esso affidato anche con l'aiuto di suoi dipendenti o ausiliari, ovvero anche con l'utilizzo di terzi e comunque sotto la propria responsabilità.

## **Articolo 39**

### **Bilancio e utili**

**39.1.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**39.2.** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, previo soddisfacimento degli specifici diritti connessi ad azioni speciali o a strumenti finanziari eventualmente emessi, salvo che l'assemblea deliberi di rinviare ai successivi esercizi in tutto o in parte gli utili o di darne particolare destinazione.

## **Articolo 40**

## **Scioglimento e liquidazione**

**40.1.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 *-quater* c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

**40.2.** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro 30 giorni.

**40.3.** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Articolo 41**

##### **Clausola compromissoria e disposizioni generali**

**41.1.** Tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, o che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che dovessero insorgere fra la Società ed i soci o fra i soci fra loro, o che fossero promosse da o nei confronti di Amministratori, Liquidatori, Sindaci o Revisori, sono devolute al giudizio di un arbitro unico, Dottore Commercialista, ovvero ad un Collegio Arbitrale qualora la pluralità sia richiesta sin dall'origine dal soggetto che attiva il giudizio arbitrale. In tal caso il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui almeno due, tra cui il presidente, Dottori Commercialisti.

Alle nomine provvederà, entro 30 giorni dalla domanda proposta dalla parte più diligente, il Presidente della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale designerà anche, se necessario, il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini, la domanda potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente,

al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano. Sia il Collegio Arbitrale sia l'Arbitro Unico deciderà con lodo inappellabile rituale, rispettando la procedura e i principi generali del contraddittorio, della necessità di istruttoria e della prova, determinando anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dall'assemblea dei soci che rappresenti almeno il 76% del capitale sociale.

Alla competenza arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il giudizio avverrà secondo diritto e potrà essere disposta, anche con ordinanza non

reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

**41.2.** Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.

F.to Giorgio Petrignano

F.to Gianpaolo CESATI